

TI_GERICHTE 14.2023.122 vom 4. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.122

FR: TI_GERICHTE 14.2023.122 du 4 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2023.122 del 4 marzo 2024

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Differenze salariali accertate dalla Commissione paritetica per la professione di parrucchiere e comunicate alla parrucchiera escutente con lettera

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato, da un lato, che nella lettera del 14 novembre 2022 la Commissione paritetica aveva scritto a CO 1 che la RE 1 le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e, dall'altro, che la società non aveva dato seguito "a quanto richiesto formalmente nella lettera". Ha rilevato che quest'ultima aveva ammesso che il credito vantato è dovuto, sostenendo che "la pretesa per ora è ingiustificata". Ha evidenziato infine che nella stessa lettera la Commissione aveva "ribadito un perentorio invito a rimborsare alla parte Istante la differenza salariale ancora dovuta". "Considerati i mezzi di prova prodotti e soprattutto la lettera della CP del 14.11.2023 [recte : 2022]", il primo giudice ha accolto l'istanza.

E. 4

Nel reclamo, la RE 1 ricorda le vicende intercorse con la Commissione e sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l'istanza, non potendola accogliere prima della risoluzione della causa civile da essa avviata nei confronti della CP. Chiede pertanto di annullare la decisione impugnata, nel senso di respingere l'istanza. Nelle osservazioni, CO 1 ricorda l'esito del giudizio di prima sede e del controllo della CP, che ha stabilito una differenza salariale di fr. 3'670.55 a suo favore, sostenendo che "la decisione" è definitiva e quindi non può essere impugnata.

E. 5

Né il Giudice di pace né le parti hanno discusso direttamente dell'oggetto principale della causa, ovvero l'esistenza di un titolo di rigetto definitivo. Spetta però al giudice del rigetto esaminare d'ufficio se la documentazione prodotta dall'istante costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, ovvero una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una decisione di autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Si tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d'ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Nella fattispecie, il Giudice di pace ha ritenuto che la RE 1 avrebbe ammesso l'esistenza del credito posto in esecuzione, poiché avrebbe affermato che la "pretesa per ora è ingiustificata". Il rilievo è manifestamente insostenibile, non solo perché al momento

attuale la società considererebbe la pretesa come in giustificata, bensì anche perché è privo di rilevanza, siccome un eventuale riconoscimento del debito potrebbe costituire tutt'al più un titolo di rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 1 LEF), ma mai definitivo (giusta l'art. 80 LEF appena ricordato).

E. 5.2

È pure incomprensibile come il Giudice di pace abbia potuto assimilare una semplice “lettera” – quella del 14 novembre 2022 – a un titolo di rigetto definitivo, dopo aver correttamente riprodotto la giurisprudenza relativa allo scopo della procedura di rigetto dell'opposizione e alla definizione del titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 2 e 5), ancorché, inutilmente, alla fine della sentenza e senz'alcun rapporto con le considerazioni precedenti, in caratteri così piccoli da sminuirne l'importanza, di cui il primo giudice non ha del resto tenuto alcun conto. Di tutta evidenza, la “lettera” della Commissione paritetica non costituisce e non può costituire una decisione esecutiva che ponga a carico della RE 1, che non ne è la destinataria, l'obbligo di pagare la differenza di salario di fr. 3'670.55 a favore d'CO 1, in primo luogo perché la CP non è ovviamente né un'autorità giudiziaria né un'autorità amministrativa (v. sentenza della CEF 14.2017.223 del 29 maggio 2018 consid. 6.2/a), in secondo luogo poiché la lettera non contiene affatto “un perentorio invito a rimborsare [...] la differenza salariale” (un “invito perentorio” essendo poi un ossimoro), bensì una semplice informazione alla lavoratrice secondo cui, per ottenerne il versamento, costei avrebbe dovuto “rivalersi direttamente alla RE 1 e che “nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice di pace” , e in terzo e ultimo luogo perché la lettera non menziona rimedi giuridici, per l'ovvio motivo che non è stata indirizzata né inviata alla RE 1. In assenza di una decisione ai sensi dell'art. 80 LEF, CO 1 avrebbe dovuto, come indicato nella lettera della CP, rivolgersi al Giudice di pace (stante il valore litigioso inferiore a fr. 5'000.–) non con un'istanza di rigetto dell'opposizione in procedura sommaria (art. 84 LEF), bensì con un'azione in procedura ordinaria semplificata (art. 79 LEF e 243 segg. CPC) o con un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), volta a far condannare la RE 1 a pagarle la differenza salariale e, in via accessoria, a far rigettare l'opposizione in via definitiva (art. 79 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2020.75 del 19 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 5.3

Contrariamente a quanto allega la reclamante, la causa giudiziaria promossa nei suoi confronti dalla CP (e non il contrario) per ottenerne la condanna a pagare la multa di fr. 8'000.– inflittale con il rapporto di controllo del 3 novembre 2022 è senza effetto sulla procedura in esame, che non riguarda la multa, fatta valere dalla CP, bensì la differenza salariale rivendicata da CO 1. Ad ogni modo, tale azione è la dimostrazione che il rapporto di controllo non è una decisione amministrativa a norma dell'art. 80 LEF neppure per la multa.

E. 5.4

Circa la pretesa per le “spese legali” di fr. 500.– , basta rilevare ch'essa non soltanto non è contenuta in un titolo esecutivo, ma neppure è citata in qualsivoglia documento presente agli atti.

E. 5.5

Ciò posto, in mancanza di un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, il Giudice di pace non avrebbe dovuto accogliere l'istanza. Trattandosi di una carenza manifesta, la Camera

può rilevarla d'ufficio (sopra consid. 1.2) e di conseguenza accogliere il reclamo e riformare la sentenza impugnata nel senso della reiezione dell'istanza (cfr. sentenza della CEF 14.2022.112 del 16 gennaio 2023, consid. 5-5.3).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell'istante da ritenersi quasi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), quand'anche le domande non quantificate della RE 1 volte all'assegnazione di ripetibili (recte: indennità d'in-convenienza) in prima come in seconda sede sono da respingere, poiché essa non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'261.19, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico d'CO 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – RE 1, _____, _____; – CO 1, IT – _____ (_____). Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.